Direzione provinciale dei servizi tecnici - Udine:

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 1, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Domande di concessione di derivazione d'acqua.

pag. 7955

E.N.E.L. Distribuzione Gas S.P.A. - Milano:

Tariffe distribuzione gas metano nel Comune di Mortegliano.

pag. 7956

GE.AD. S.p.A. - Milano:

Tariffe distribuzione gas metano.

pag. 7956

Provincia di Gorizia:

Decreto dirigenziale 13 giugno 2003, n. 14883. (Estratto). Autorizzazione alla ditta Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. sede via IX Agosto, 15 Gorizia.

pag. 7957

Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» - Trieste:

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di dirigente medici (ex I livello) in disciplina anestesia e rianimazione.

pag. 7958

Ordine dei giornalisti consiglio regionale Friuli- Venezia Giulia -Trieste:

Concorso pubblico per esami a n. 1 posto part time (50%) della posizione di area B1 nel ruolo organico del personale del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.

pag. 7958

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2003, n. 0155/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 1 e articolo 4. Individuazione del biotopo naturale «dell'acqua caduta» in Comune di San Daniele del Friuli (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»:

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTA la richiesta prot. n. DP/8/1-2/140 di data 13 gennaio 2003, con la quale il Sindaco del Comune di San Daniele del Friuli (Udine) richiede alla Regione Friuli Venezia Giulia di istituire un biotopo naturale sul proprio territorio presso il Rio dell'«acqua caduta»;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di San Daniele del Friuli (Udine) n. 246 del 16 dicembre 2002, con la quale il Sindaco è autorizzato a richiedere l'individuazione di un biotopo naturale;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla citata deliberazione, consistente in una relazione illustrativa, in un elaborato grafico per l'individuazione del biotopo proposto redatto sulla carta tecnica regionale e nelle norme di tutela del biotopo stesso;

VISTA la relazione istruttoria di data 20 gennaio 2003 relativa all'individuazione del biotopo naturale presso il Rio dell'«acqua caduta» predisposta dal Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette, nella seduta del 4 marzo 2003, ha espresso parere favorevole alla proposta di individuazione del biotopo e alla relativa normativa prescrivendo, nel contempo, alcune modifiche alle norme di tutela e al perimetro del biotopo proposto;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di San Daniele del Friuli (Udine) n. 96 del 24 marzo 2003, con la quale viene approvata la nuova perimetrazione e la nuova normativa di individuazione del biotopo naturale presso il Rio dell'«acqua caduta» ottemperando alle prescrizioni del Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette;

ACCERTATO che l'area interessata è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VERIFICATA la presenza nel sito di habitat naturali e di specie animali e vegetali di interesse comunitario secondo la Direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

CONSIDERATO che l'area interessata contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO della proposta di normativa di tutela dei valori naturali del biotopo redatta dal Comune di San Daniele del Friuli (Udine) ed approvata dal Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette;

RITENUTO pertanto di individuare il biotopo naturale presso il Rio dell'«acqua caduta» in Comune San Daniele del Friuli (Udine) ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1396 del 16 maggio 2003;

DECRETA

E' individuato il biotopo naturale dell'«acqua caduta» in Comune di San Daniele del Friuli (Udine), secondo il perimetro indicato nella cartografia allegata sub 1, facente parte integrante del presente decreto.

E' approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo, come previsto nell'allegato sub 2, facente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 30 maggio 2003


TONDO

Allegato 1

Individuazione del biotopo naturale «dell'acqua caduta»

Perimetrazione su carta tecnica regionale

Elemento 049133 Scala 1:5.000



VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

Allegato 2

Norme di tutela

Art. 1

Ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo «Rio dell'Acqua Caduta», trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:5.000, facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

Art. 2

Edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria all'esistente sistema viario.

Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale, tramite l'uso di asfalto o calcestruzzi. L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

Art. 3

Mantenimento dei prati stabili

Non è ammessa in nessun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali (prati stabili) esistenti. E' pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, il livellamento del terreno, il dissodamento di terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicatura o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata.

E' vietata la piantagione di specie arboree o arbustive e l'irrigazione in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali.

Non è ammesso l'uso delle superfici a prato stabile per l'attività che comportino significativo calpestamento, quali per esempio le aree di sosta per pic-nic. E' consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso.

Non è ammessa la concimazione.

Art. 4

Attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose quali pioppeti, frutteti e vigneti.

Art. 5

Accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali. Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

Art. 6

Fuochi

Fatte salve le attività di manutenzione legate alla gestione del biotopo, comunque pianificate, segnalate ed accertate dall'Amministrazione comunale, è vietato accendere fuochi nelle aree prative. In particolare non deve interessare in alcun modo il cotico erboso.

Art. 7

Addestramento cani

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

Art. 8

Movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazioni del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 9

Corsi d'acqua

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento del rio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica. Sono altresì vietati l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo. Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde del Rio «acqua caduta» è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

Art. 10

Introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4. E' comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali.

Art. 11

Attività di pascolo

Non è consentito il pascolo.

Art. 12

Tutela delle specie erbacee

Fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/1981, la raccolta di tutte le specie erbacee della famiglia delle Orchidacee, Amaryllidacee e delle Iridacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita solo per scopi scientifici.

Art. 13

Tutela della specie animali

La cattura di specie prelevabili ai sensi delle vigenti normative può essere effettuata esclusivamente nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

E' vietato molestare, catturare ed uccidere le rimanenti specie di animali, fatte salve le attività svolte all'interno di progetti scientifici, di ricerca o di studio approvati dall'Amministrazione comunale e dalla Direzione dei parchi.

E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nudi e tane. E' vietato rilasciare specie animali non autoctone.

Art. 14

Abbandono dei rifiuti

E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 15

Interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

E' ammessa l'eventuale recinzione della proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

Art. 16

Boschi

Nei boschi di proprietà privata è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone.

Art. 17

Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42. E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla ricostruzione filologica dell'antico mulino esistente, quale testimonianza della tradizione locale popolare (1531-1950) e alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano eseguiti nel rispetto delle sorgenti pietrificanti con formazione di tufo (Cratoneurion) e siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42. Non è comunque ammesso l'utilizzo idroelettrico della risorsa acqua.

Modalità di gestione del biotopo

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità:
- eliminazione di fossati artificiali e discariche di materiali, restauro ambientale di arginature;
- svolgimento di attività di divulgazione e didattica ambientale;
- realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica, ecc.;
- attivazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2003, n. 0174/Pres.

Nomina rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia nella Giunta integrata ex articolo 5, comma 5, legge 700/1975 della C.C.I.A.A. di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 7 dicembre 1975, n. 700, ed in particolare l'articolo 5, comma 5, secondo cui la Giunta camerale di Gorizia, che gestisce il fondo destinato alla promozione dell'economia della Provincia di Gorizia, è integrata anche da un rappresentante della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO dell'intervenuta scadenza del precedente rappresentante regionale, dott. Alberto Gaballo;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla nomina del nuovo rappresentante della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

PRESO ALTRESI' ATTO che il mandato in parola scadrà contestualmente alla Giunta camerale attualmente in carica, la cui durata è quinquennale ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 11, della legge 11 maggio 1999, n. 140;

VISTO il verbale della Giunta regionale n. 1952 del 5 giugno 2003;

ATTESA l'assenza di cause ostative a carico del signor Mario Leardi, funzionario regionale, per il conferimento dell'incarico in parola;

DECRETA

è nominato il signor Mario Leardi, funzionario regionale, quale nuovo rappresentante della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in seno alla Giunta integrata ai sensi dell'articolo 5, comma 5, legge 7 dicembre 1975, n. 700, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 6 giugno 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2003, n. 0175/Pres.

Nomina rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia nella Giunta integrata ex articolo 2, D.M. 24 marzo 1988, n. 191 della C.C.I.A.A. di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il Decreto ministeriale 24 marzo 1988, n. 191 e in particolare l'articolo 2, secondo cui la Giunta camerale di Udine, che gestisce il contingente benzina assegnato con D.L. 29 dicembre 1987, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 47, è integrata anche da un rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO dell'intervenuta scadenza del precedente rappresentante regionale, rag. Giuseppe Vicenzino;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla nomina del nuovo rappresentante regionale;

ATTESO che il mandato in parola scadrà contestualmente alla Giunta camerale attualmente in carica, la cui durata è quinquennale ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 11, della legge 11 maggio 1999, n. 140;

VISTO il verbale della Giunta regionale n. 1952 del 5 giugno 2003;

ATTESA l'assenza di cause ostative a carico del dott. Luigino Maravai, dirigente regionale, per il conferimento dell'incarico in parola;

DECRETA

è nominato il dott. Luigino Maravai, dirigente regionale, quale nuovo rappresentante della Regione au-